

Circolo Ricreativo Ateneo Lavoratori Dipendenti Università degli Studi di Pavia

- CRAL Ateneo Pavia -

STATUTO

Art. 1 - E' costituito fra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia un Circolo ricreativo, sociale e culturale avente natura giuridica dell'associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge 7/12/2000 n. 383 e art. 11 legge 300/70 denominata "Circolo Ricreativo Ateneo Lavoratori" (CRAL Ateneo Pavia, C.F. 96046740187) Il Circolo assume la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) e Associazione Sportiva dilettantistica (ASD).

Art. 2 - Il Circolo ha sede legale in Pavia, Corso Strada Nuova 65. L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata. Per raggiungere i propri scopi sociali l'Associazione potrà aderire ad Associazioni e/o Federazioni di secondo livello. Il Circolo ha la facoltà di aderire ad associazioni nazionali che abbiano le stesse caratteristiche e finalità, nel caso specifico all'Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari (A.N.C.I.U)

Art. 3 - Il Circolo è una associazione che non ha fini di lucro e che ha lo scopo di promuovere, in favore dei soci, attività e servizi attraverso manifestazioni culturali, sociali, sportive e turistiche.

L'Associazione, al fine di svolgere attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dei terzi e partecipanti, promuove servizi ed iniziative del tempo libero rivolte in particolare allo sviluppo della cultura, alla diffusione della pratica sportiva, allo sviluppo del turismo sociale ed allo sviluppo dell'attività ricreativa, comunque



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

finalizzate al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, delle relazioni sociali.

L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

L'Associazione può inoltre promuovere e costituire al proprio interno tra gli associati, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni culturali o altre associazioni, per rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione nonché per facilitarne l'accesso ai servizi del tempo libero.

Art. 4 - I dipendenti in servizio e in quiescenza dell'Università degli Studi di Pavia e i cittadini che ne fanno richiesta, possono essere Soci del Circolo. Essi ricevono, periodicamente, informazioni sulle attività e le manifestazioni programmate dal Circolo. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante, o di persona da questo delegata. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di socio.

Art. 5 - Il Circolo è costituito dalle sezioni: sport, cultura, tempo libero, turismo e attività sociali. Su richiesta motivata dei soci il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea la costituzione di nuove sezioni.

Art. 6 - Con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo, il richiedente è socio a tutti gli effetti. La perdita della qualità di socio avviene per:

- dimissioni volontarie

- mancato versamento della eventuale quota associativa annuale
- morte
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio con il socio

Art. 7 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci possono essere suddivisi per categorie di appartenenza. La differenzazione è intesa solo a fini terminologici ed organizzativi.

Tutti i Soci hanno diritto a frequentare i locali, a usare le attrezzature a disposizione del Centro e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Centro stesso, nel rispetto del regolamento del Centro, del regolamento delle Sezioni e dei programmi annuali approvati dal Consiglio Direttivo del Centro.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo livello a cui l'associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione stessa.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

I Soci:

- sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ciascun anno cui la quota si riferisce;
- hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione;
- sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Sono organi del Circolo: a) l'assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei sindaci; e) i Probiviri.

DELL'ASSEMBLEA

Art. 9 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.



Art. 10 - L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti: a) approvazione del bilancio; b) elezione della commissione elettorale, dei sindaci revisori e dei probiviri; c) determinazione degli indirizzi e degli ordinamenti generali dell'attività del Circolo; d) esame delle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante posta elettronica e avviso nella sede sociale e nelle sedi universitarie almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.



Art. 11 - L'assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità previste per quella ordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci o, infine, su richiesta del Collegio dei sindaci. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento del Circolo.

Art. 12 - L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria deve indicare il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione ed elencare gli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 13 - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide se in prima convocazione sono presenti almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 14 - Le assemblee, ordinaria e straordinaria, eleggono fra i Soci presenti un Presidente che dirige i lavori e un Segretario che ha il compito di redigere il verbale della seduta. Il verbale sia dell'assemblea straordinaria sia dell'assemblea ordinaria è approvato seduta stante. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea

Art. 15 - Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni delle assemblee sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti, salvo la maggioranza speciale prevista dal successivo art. 31 per lo scioglimento del Circolo. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto è normalmente espresso per alzata di mano. E' però obbligatoria una votazione a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e quando la deliberazione riguardi una persona. In quest'ultimo caso l'interessato è obbligato ad allontanarsi dall'assemblea.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten initials 'CA' in blue ink.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo coordina ed amministra l'attività del Circolo in conformità agli scopi statutari ed alle direttive prestabilite dall'assemblea. A tal fine può assumere qualunque iniziativa ed effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I membri vengono eletti dall'assemblea ordinaria a scrutinio segreto. La commissione elettorale proporrà le modalità di presentazione delle candidature che possono essere singole o mediante liste concordate.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo può promuovere e coordinare l'attività delle sezioni nelle quali si articola il Circolo, può istituire commissioni di sezione, presiedute da un membro del Consiglio a ciò delegato e composte da 3 - 5 soci eletti fra quelli iscritti alla sezione. Le commissioni di sezione, ove costituite, tengono un elenco aggiornato dei Soci iscritti, curano e coordinano l'attività della sezione e propongono, attraverso il presidente delegato, i programmi di attività al Consiglio.

Art. 19 - Al Consiglio Direttivo compete: a) la nomina dei propri organi interni; b) tutti i poteri di straordinaria amministrazione; c) l'elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo; d) la determinazione delle singole attività, nei limiti previsti dallo Statuto e secondo le indicazioni dell'assemblea; e) la determinazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, proposti dai probiviri.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. La convocazione avviene mediante posta elettronica da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato dal Presidente telefonicamente con un giorno di preavviso. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri e quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 21 - Il Consiglio cessa: a) per fine del mandato; b) per dimissioni di almeno un terzo dei consiglieri; c) per voto di sfiducia espresso dall'assemblea. I singoli consiglieri cessano: a) per dimissioni da presentare per iscritto; b) per perdita della qualità di Socio; c) per 5 assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Art. 22 - Qualora nel corso del mandato vengano a cessare uno o più consiglieri, il Consiglio procederà alla sua integrazione chiamando a farne parte i Soci che nella graduatoria dell'ultima elezione seguono l'ultimo degli eletti. In caso di parità di voti è nominato il Socio più anziano di età. Qualora anche dopo l'integrazione il numero dei consiglieri risultasse inferiore a quello prescritto dal presente Statuto, si procederà alla copertura dei posti vacanti mediante elezione da parte dell'assemblea.

Art. 23- Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Presiede, dirige e coordina le discussioni il Presidente o un consigliere da esso delegato. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta è redatto, dal

segretario, apposito verbale che, sottoscritto dal segretario e dal presidente, deve essere approvato nell'adunanza successiva.

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente. Risulta eletto Presidente il Consigliere che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto al voto. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente firma gli atti finanziari ed amministrativi ed assume la rappresentanza legale del Circolo.



Art. 25 - Il segretario provvede al disbrigo della corrispondenza e ne firma l'ordinaria, redige e raccoglie anche su supporto informatico i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nella sua attività amministrativa, tiene aggiornato l'elenco dei Soci secondo quanto previsto dal presente statuto.



Art. 26 – Al Presidente e al segretario compete la gestione amministrativa ordinaria operata con firma disgiunta.

Art. 27 - Il collegio dei sindaci, al quale è affidato il controllo preventivo, concomitante e successivo dell'amministrazione, è composto dai tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nei modi previsti per il Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. I sindaci effettivi nella loro prima riunione eleggono fra loro il proprio

presidente. Al collegio dei sindaci spettano i doveri che incombono al collegio dei sindaci delle società per azioni di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

Art. 28 - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea nei modi previsti per il Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio.

I proviviri danno pareri su: a) istruttorie di procedimenti disciplinari; b) controversie per interpretazione e applicazione dello statuto e dei successivi eventuali regolamenti.

Il Collegio dei Proviviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

ENTRATE

Art. 29 – L'Associazione dispone di un fondo comune costituito dai beni immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischi, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) eventuali quote e contributi degli associati; b) i contributi dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, di persone fisiche; c) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio; d) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali; e) le quote annuali associative; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

premi; g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra i soci.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 30 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.



SCIOGLIMENTO

Art. 31 - Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli Associati. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le norme sulla liquidazione previste dagli artt. 19 e seguenti delle disposizioni per l'attuale Codice Civile



Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione prevista da future leggi.

Art. 32 - Il Presente Statuto è modificato su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea straordinaria degli associati con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 33 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano, in quanto possibili, le disposizioni legislative vigenti.

Pavia, 27 marzo 2014

Il Segretario

Costanza Herborg

Il Presidente

Marialuisa Boggiani

27 MAR. 2014

REGISTRATO A PAVIA ADDI'

AL N. *174* ATTI PRIVATI e *200,00*

(*duecento*)

IL FUNZIONARIO DELEGATO

